SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA —

N. 2488

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1996

Disciplina delle incompatibilità con la carica di componente della Commissione unica del farmaco

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Alcuni problemi relativi ai rapporti di tipo professionale o scientifico intercorrenti tra i componenti della Commissione unica del farmaco e le imprese farmaceutiche hanno riproposto la delicata questione delle garanzie di imparzialità e indipendenza della Commissione unica del farmaco.

La Commissione stessa ha tentato di disciplinare la materia con l'articolo 11 del proprio regolamento interno, approvato nella riunione dell'8 maggio 1995.

Tale normativa appare però insufficiente, sia in quanto promana da una fonte di grado inferiore – e potrebbe perciò essere in futuro derogata ove prevalesse all'interno della Commissione unica del farmaco un orientamento meno rigoroso – sia perchè

non prevede un'incompatibilità assoluta per coloro che abbiano rapporti professionali o economici con le imprese farmaceutiche.

Si ritiene pertanto indispensabile l'approvazione di una legge che assicuri la massima trasparenza delle deliberazioni della Commissione unica del farmaco attraverso l'indipendenza dei suoi componenti.

· A tal fine, l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede analiticamente, al comma 1, le cause che determinano l'incompatibilità con la carica di componente della Commissione unica del farmaco e al comma 2, prevede il divieto per tre anni, per coloro che siano stati componenti della Commissione unica del farmaco, di rivestire incarichi dirigenziali nell'industria farmaceutica.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Non possono essere nominati componenti della Commissione unica del farmaco, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, coloro che:
- a) fanno parte o hanno fatto parte nei tre anni precedenti del personale dirigente o di un organo decisionale di un'impresa farmaceutica:
- b) hanno interessi finanziari nel capitale di una società farmaceutica o di una società consociata;
- c) hanno svolto ricerche, nei tre anni precedenti, per conto di una o più impresa di produzione o di distribuzione farmaceutica ovvero hanno ricevuto finanziamenti da una o più imprese di produzione o di distribuzione farmaceutica a titolo personale o a favore dell'istituzione per la quale operano;
- d) hanno un parente di primo grado che rientra nei casi precedenti.
- 2. Coloro che abbiano fatto parte della Commissione unica del farmaco, per i tre anni successivi alla data di cessazione della loro carica, non possono assumere posizioni dirigenziali o far parte di organi decisionali di imprese di produzione o di distribuzione farmaceutica.

	•	